

REGOLAMENTO (UE) N. 944/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2010

che rettifica il regolamento (UE) n. 902/2010 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ad una verifica si è constatato un errore nell'allegato del regolamento (UE) n. 902/2010 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 902/2010 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere richiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze sfavorevoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 902/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Su richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata l'imputazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari del paese terzo in questione immessi in libera pratica durante il periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e l'11 ottobre 2010.

Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 266 del 9.10.2010, pag. 56.

